



STATUTO

**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO FRIGERIO
ENTE DEL TERZO SETTORE**

STATUTO

FONDAZIONE

"CASA DI RIPOSO FRIGERIO - Ente del Terzo Settore", con sede legale in Brivio (LC).

Premessa

NOTIZIE STORICHE

L'idea di far sorgere a Brivio una "Pia Casa di Ricovero per Vecchi Poveri" (tale era la denominazione all'origine) e nata nel 1911 con il nobile scopo di provvedere alla vecchiaia di persone bisognose, offrendo loro l'alloggio e l'assistenza necessaria. L'iniziativa incontrò subito larghi consensi nella popolazione ed anche concrete adesioni; pertanto si costituì per tale scopo un "Comitato Promotore" che si riunì la prima volta il 12 gennaio 1911 presso la Casa Parrocchiale, ma a causa dei tempi particolarmente difficili (guerra libica e Prima guerra mondiale) non fu possibile portare avanti la proposta. Negli anni successivi, a Brivio, si continua a parlare di questo progetto e nel 1927 il Cav. Uff. Antonio Gerosa, in occasione di un lieto anniversario, rilanciò l'iniziativa elencando le disponibilità finanziarie pervenute sino all'anno 1926 a seguito di nuove adesioni. Al progetto partecipò anche l'illustre briviese Mons. Cesare Gaffuri, il quale destinò una considerevole somma per il funzionamento della Casa. Vista la decisa volontà dei Briviesi, sostenuti ed incoraggiati dal Prevosto Don G. Battista Viganò, il Comune mise a disposizione l'appezzamento di terreno comunale costituito dall'area del vecchio cimitero. Il 3 aprile 1927, in una riunione tenutasi presso gli Uffici Comunali, venne costituito un "Comitato d'Onore" composto dai signori: Cav. Uff. Carlo Frigerio, Ing. Giuseppe Gilardi, Podestà, Mons. Cesare Gaffuri, insegnante e scienziato, ed un Comitato Esecutivo composto dai signori: Cav. Uff. Antonio Gerosa, Presidente, prof. Alessandro Milani, segretario, Don G. Battista Viganò, Prevosto, Francesco Frigerio, Bernardo Frigerio, Leonardo Frigerio e Vittorio Palma, membri.

Il Comitato Esecutivo elaborò un primo schema dello Statuto che prendeva in considerazione il regolamento per il funzionamento della Casa, il riconoscimento di Ente Morale dell'Opera Pia secondo le intenzioni ed i desideri espressi dai donatori più generosi: i coniugi Frigerio e gli eredi di Antonietta Gerosa.

L'attività dei Comitati nella ricerca dei fondi, la risposta positiva del Prevosto Don G.B. Viganò e dei cittadini briviesi con la sottoscrizione di azioni volontarie, la generosità dei coniugi Comm. Carlo Frigerio e della moglie Elisa Caffi, i quali fecero erigere a loro spese l'edificio e fornirono parte dell'arredamento e delle disponibilità finanziarie per il funzionamento, permisero la

realizzazione dell'iniziativa e l'apertura della struttura il 30 gennaio 1932.

Per la gestione dei servizi, su interessamento del Prevosto, arrivarono tre suore della Carità di S. G. Antida.

Nella riunione del 16 novembre 1933 il Comitato Esecutivo rinnovò la richiesta alle autorità competenti affinché l'Istituto venisse eretto in Ente Morale; con R.D. n. 570 del 9 marzo 1936 fu concessa l'autorizzazione.

Essendo l'ospitalità gratuita ed a seguito dell'elevata inflazione, conseguente agli eventi bellici, nel 1945 veniva rilevato che la rendita annuale disponibile, i sussidi e le offerte non erano sufficienti al sostentamento dell'Istituzione. La tenacia di Don G.B. Viganò e dei suoi collaboratori nel voler conservare l'Ente, la messa a disposizione della Parrocchia di un edificio in modo di aumentare il numero degli ospiti, le elargizioni prefettizie e gli aiuti di organismi e privati permisero di superare le difficoltà e di ampliare la struttura esistente.

Successivamente, la necessità di dare agli anziani ogni possibile conforto stimolò i consiglieri a valutare l'acquisto di un appezzamento di terreno adiacente alla sede per un ampliamento dell'edificio in modo da rendere l'intero complesso più moderno ed accogliente e più idoneo alle esigenze che si andavano presentando.

Lo studio del progetto, iniziato da Mons. G.B. Viganò ed interrotto per la morte dello stesso nel 1965, fu ripreso dal successore Don Carlo Mariani.

Nel 1969, con la disponibilità di un mutuo di lire 105.000.000 erogato dalla Cassa di Risparmio PPLL e la redazione gratuita del progetto da parte dell'Ing. Natale Sesana, si diede inizio ai lavori di costruzione del corpo centrale di tre piani. L'edificazione di questa parte ebbe termine nel 1971 e nel 1976 venne completata anche la ristrutturazione della parte più vecchia dell'edificio con un esborso, per sole opere edilizie, di 200.000.000 di lire.

Negli anni successivi fu rilevata una richiesta sempre maggiore di ospitalità da parte di anziani non più autosufficienti per cui, nel 1982, l'organo amministrativo deliberò di realizzare anche un reparto di lungodegenza per 25 posti letto; tale reparto fu inaugurato nel settembre del 1984 e venne dedicato alla sig.na Anita Moneta, la quale alla morte, con sorpresa di tutti, lasciava in eredità a tale scopo la sua casa di Milano. La vendita dell'immobile nel 1981 rese disponibile la somma di lire 100.000.000 che fu il primo gettito per la costruzione del reparto lungodegenti.

Attualmente la casa ha una capienza di circa 128 posti letto.

Nel corso degli anni, l'Istituzione ha seguito l'evoluzione normativa in materia di enti assistenziali. In attuazione del processo di riordino delle I.P.A.B. di cui al D. Lgs. 207/2001, l'Ente è stato trasformato in Fondazione di diritto privato, mantenendo inalterate le proprie finalità di assistenza e solidarietà sociale. Oggi, in conformità alla disciplina di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Ente assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), proseguendo la propria attività nel solco della tradizione storica che, sin dal 1911, lo vede impegnato al servizio della popolazione anziana e fragile del territorio.

Art. 1 - Origini, denominazione, sede, natura e durata

1. Ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione è costituita la fondazione denominata "Fondazione CASA DI RIPOSO FRIGERIO - Ente del Terzo Settore", in seguito chiamata per brevità "Fondazione", con sede legale in Brivio (Lc).
2. L'Ente utilizza nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".
3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità istituzionali in prevalenza nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.
4. La Fondazione è organizzata sul modello della Fondazione di Partecipazione.

Art. 2 - Scopi e attività

1. La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela e al recupero di persone anziane e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare, per perseguire i propri scopi istituzionali, svolge, in via esclusiva o principale, una o più tra le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (lettera a);
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);

- servizi strumentali a Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore (lettera m);
 - alloggio sociale ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi (lettera q).
2. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà:
- a. farsi carico della gestione diretta o indiretta di strutture ricettive;
 - b. realizzare attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - c. promuovere iniziative di carattere sociale attraverso la predisposizione e la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo della vita umana;
 - d. promuovere e svolgere attività di formazione in favore degli operatori della Fondazione;
 - e. partecipare e promuovere la realizzazione di iniziative congrue con gli scopi istituzionali;
 - f. agire a tutela delle persone non autosufficienti promuovendo il ricorso alle forme di tutela giuridica previste dalla normativa vigente;
 - g. realizzare soggiorni climatici, di vacanza e di sollievo nel contesto dello svolgimento delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte dalla Fondazione;
 - h. realizzare attività informative destinate a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative e attività istituzionali;
 - i. svolgere attività di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto;
 - j. accogliere e assistere - sia direttamente che indirettamente - persone in situazione di bisogno in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;
 - k. promuovere la costituzione e la partecipazione a enti e organizzazioni aventi finalità congrue con le finalità dell'istituzione;
 - l. stipulare negozi giuridici finalizzati a favorire il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - m. acquisire strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento delle proprie finalità.
3. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

4. L'individuazione di tali attività dovrà avvenire, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale dipendente e/o convenzionato, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture e ai servizi della Fondazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi, da procedure, protocolli e altri documenti organizzativi.
6. La Fondazione potrà compiere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017.
7. La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani residenti nel Comune di Brivio, come previsto dalle tavole di fondazione dell'Ente.
8. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 - Patrimonio e Fondo di Gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni attribuiti alla Fondazione all'atto della sua costituzione e risultante dagli inventari a seguito di incremento dello stesso.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a. acquisti, lasciti testamentari e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
 - b. lasciti testamentari e donazioni con destinazione vincolata a finalità o scopi afferenti all'incremento del patrimonio;
 - c. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
3. È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
4. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di un Fondo di gestione costituito da:
 - a. rendite patrimoniali;
 - b. contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private destinati al perseguimento delle finalità statutarie;
 - c. proventi, lasciti testamentari e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d. entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - e. finanziamenti e ogni altro tipo di entrate destinate alla realizzazione di progetti, iniziative e attività rappresentative delle finalità istituzionali;
 - f. ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

5. Eredità e lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione con beneficio di inventario, ove previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
6. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.
7. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Bilancio

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione approva e deposita presso IL RUNTS il bilancio di esercizio entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio sarà presentato all'Assemblea dei Partecipanti, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione di un documento di programmazione economica, che sarà comunque di valore indicativo.
4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
5. E' assolutamente vietata la distribuzione - anche indiretta - di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. Il bilancio della Fondazione è predisposto in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 117/2017.
7. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di darne adeguata pubblicità ai sensi di legge, anche attraverso pubblicazione nel proprio sito internet.

Art. 5 - Associati

1. Gli Associati si distinguono in:
 - a. Fondatori Promotori;
 - b. Partecipanti Fondatori;

- c. Partecipanti.
- 2. I Fondatori Promotori, in considerazione delle Notizie Storiche in premessa, sono:
 - a. il Comune di Brivio;
 - b. la Parrocchia "Santi Sisinio, Martirio e Alessandro" di Brivio. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
- 3. Sono Partecipanti Fondatori della Fondazione le persone fisiche o giuridiche alle quali, in ragione dei rilevanti contributi economici versati ovvero della significativa collaborazione prestata per il conseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio di Amministrazione abbia attribuito, di propria iniziativa, la relativa qualifica.
- 4. Sono Partecipanti della Fondazione le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e versino annualmente la quota associativa stabilita dal medesimo Consiglio, ovvero alle quali, in ragione della collaborazione prestata per il conseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio di Amministrazione abbia attribuito, di propria iniziativa, la relativa qualifica.
- 5. Possono ottenere la qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante, con delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che condividano i principi e le finalità della Fondazione e contribuiscano al loro perseguimento mediante: il versamento della quota associativa annua, lo svolgimento di un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, il conferimento di beni materiali o immateriali, l'erogazione di contributi rilevanti; il tutto con le modalità e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.
- 6. La qualifica di Partecipante Fondatore dura per tutta la durata della Fondazione, salvo recesso o esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto.
- 7. La qualifica di Partecipante permane per il periodo per il quale il contributo pattuito sia stato regolarmente versato alla Fondazione entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno di riferimento. Il Partecipante può essere escluso su deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.
- 8. I Partecipanti sono riuniti nell'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto.

Art. 6 - Doveri, esclusione e recesso dei Partecipanti Fondatori

- 1. I Partecipanti Fondatori hanno l'onere di adempiere alle disposizioni dello statuto, degli atti regolamentari e delle disposizioni impartite dagli organi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo, delibera l'esclusione dei Partecipanti Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti;
 - b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c. il verificarsi di gravi e persistenti carenze quali-quantitative nell'effettuazione dei servizi, interventi ed attività affidate;
 - d. il verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalle responsabilità operative e di governance affidate al socio Partecipante Fondatore;
 - e. la perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura di evidenza pubblica che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate;
 - f. al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto associativo o contrattuale.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b. apertura di procedure di liquidazione;
 - c. fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
4. La delibera di esclusione deve essere comunicata al Partecipante Fondatore escluso. Contro le pronunce di esclusione è possibile presentare ricorso a una commissione di probiviri istituita specificamente con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti tra persone in possesso di qualificata esperienza e preparazione giuridico-amministrativa.
5. I Partecipanti Fondatori possono recedere in ogni momento dalla Fondazione dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante PEC o lettera raccomandata AR.

Art. 7 - Doveri, diritti, esclusione e recesso dei Partecipanti

1. Tutti i Partecipanti sono investiti di medesimi doveri e hanno pari diritti nel contesto della partecipazione alle attività della Fondazione.
2. I Partecipanti hanno l'onere di adempiere alle disposizioni dello statuto, degli atti regolamentari e delle disposizioni impartite dagli organi della Fondazione.
3. I Partecipanti sono esclusi con provvedimento del Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi di un grave e reiterato inadempimento da parte di questi rispetto agli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via di esemplificativa e non tassativa:

- a. inadempimento dell'obbligo di effettuare il contributo annuale e/o il conferimento determinato dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c. inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligo di svolgere un'attività, anche professionale, rilevante in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. comportamento pregiudizievole per l'immagine o l'onorabilità della Fondazione.
4. La delibera di esclusione deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'instaurazione di un contraddittorio con cui il Consiglio di Amministrazione abbia richiesto i necessari chiarimenti e questi siano stati forniti dall'interessato.
 5. Nel caso di enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b. apertura di procedure di liquidazione;
 - c. fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
 6. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione come previsto dall'articolo 24, comma 2, del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante PEC o lettera raccomandata AR.
 7. Contro le pronunce di esclusione è possibile presentare ricorso a una commissione di probiviri istituita specificamente con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti tra persone in possesso di qualificata esperienza e preparazione giuridico-amministrativa.
 8. I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri della Fondazione, secondo le modalità previste dal regolamento o da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) l'Assemblea dei Partecipanti;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale dei Conti.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, che sono così individuati o nominati:
 - a. membro di diritto è il Parroco della Parrocchia "Santi Sisinio, Martirio e Alessandro" di Brivio e/o suo delegato;
 - b. 2 (due) membri sono nominati dal Sindaco del Comune di Brivio;
 - c. 2 (due) membri sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti, tra i propri membri; qualora venga meno l'assemblea dei partecipanti per insussistenza dei soci diversi dai Fondatori Promotori, la nomina dei due membri di sua spettanza sarà effettuata di concerto fra La Parrocchia "Santi Sisinio, Martirio e Alessandro" ed il Comune di Brivio, nella loro qualità di Fondatori Promotori al fine di identificare idonei soggetti che possano fare parte del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone con una significativa esperienza e capacità, negli ambiti di attività della Fondazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi conteggiati a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati senza interruzioni; il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio riferito al suo mandato e cessa con l'approvazione definitiva del bilancio di esercizio del terzo anno.
5. La data di insediamento coincide con la prima seduta del nuovo organo deliberante completo dei suoi componenti rinnovati ai sensi del secondo comma del presente articolo.
6. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata:
 - a. al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2387 del Codice Civile, nonché alle norme del presente Statuto e del Codice Etico della Fondazione, al fine di preservare sempre il buon nome della stessa;
 - b. a quanto specificato nell'articolo 2382 del Codice Civile in materia di decadenza e ineleggibilità;
 - c. al possesso di quanto specificato all'articolo 2390 del Codice Civile in materia di concorrenza e conflitto di interessi;
 - d. al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
 - e. alla mancanza di misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle Leggi Antimafia".
7. E' assicurato agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nei limiti stabiliti dal regolamento interno e dell'art.8 del d.lgs. 117/17.

8. È in ogni caso vietata la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
9. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a. eleggere il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
 - b. approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale nelle forme e nei modi previsti dalla legge;
 - c. approvare l'eventuale documento di programmazione economica e il programma di attività da realizzare;
 - d. approvare il regolamento di amministrazione e gli atti di organizzazione della Fondazione;
 - e. determinare periodicamente le linee di sviluppo delle attività della Fondazione;
 - f. deliberare l'assunzione del personale della Fondazione;
 - g. determinare la misura dei conferimenti dai quali consegue l'attribuzione della qualifica di Partecipante Fondatore;
 - h. approvare la relazione annuale sulle attività;
 - i. approvare i verbali delle proprie sedute;
 - j. definire la struttura operativa della Fondazione;
 - k. autorizzare il Presidente a resistere in giudizio e a nominare avvocati e procuratori;
 - l. conferire, nelle forme previste dalla legge, eventuali deleghe al Presidente della Fondazione ovvero a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione con limiti che saranno determinati nella delibera assunta dello stesso organo di amministrazione e depositata nelle forme prescritte dalla legge;
 - m. approvare le modifiche dello statuto della Fondazione;
 - n. deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
 - o. deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
10. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione previa richiesta inoltrata almeno tre mesi prima della scadenza

ai soggetti cui compete la nomina degli amministratori della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere ricostituito entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del precedente organo deliberante.

Art. 11 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive; il regolamento di amministrazione disciplina le modalità e i termini di pronuncia della decadenza.
2. I componenti cessano dall'incarico altresì per il sopravvenire delle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal D. Lgs. n. 117/2017 e per venir meno dei requisiti previsti dall'Articolo 9 dello statuto.
3. In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina dell'amministratore dimissionario o cessato.
4. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
5. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 12 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno, di cui una volta per l'approvazione del bilancio d'esercizio; in ogni caso si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente della Fondazione, che provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini e le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.
2. Le adunanze delle sedute ordinarie o urgenti sono indette con invito scritto firmato dal Presidente e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 3 (tre) giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute urgenti.

3. Le adunanze delle sedute relative ad argomenti di cui all'art.9 lettere m), n) e o) sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima delle sedute.
4. Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta ricezione della convocazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Le adunanze possono svolgersi anche con l'ausilio di strumenti informatici oppure in videoconferenza a condizione che i partecipanti possano seguire i lavori del Consiglio e partecipare attivamente ai lavori dello stesso; il Presidente e il verbalizzante devono essere presenti fisicamente nel luogo indicato come sede dell'adunanza.
7. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
8. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione; nel verbale si deve dare atto delle sedute svolte in modalità telematica ovvero in videoconferenza.
9. Alle riunioni partecipa l'Organo di Controllo.
10. Le funzioni di verbalizzante del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale o da uno degli amministratori ovvero da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
11. I verbali sono approvati e sottoscritti dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Art. 13 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.
3. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Art. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è eletto dal Consiglio di

Amministrazione tra i suoi componenti nella seduta di insediamento del Consiglio medesimo, con le modalità previste nel regolamento di amministrazione; nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente della Fondazione.

2. Il Presidente dura in carica tre esercizi come il Consiglio di Amministrazione.
3. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente uscente e, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 15 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea degli Associati;
 - e. convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea degli Associati;
 - f. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - g. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione.
3. In caso di urgenza ovvero di impellente necessità il Presidente ha facoltà di adottare provvedimenti necessari alla sicurezza e alla corretta gestione della Fondazione chiedendo ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne farà le veci il Vicepresidente.
5. La firma del Vicepresidente attesta ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 16 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri su proposta del Presidente stesso.
2. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

3. Ha il compito di surrogare o sostituire il Presidente in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.
4. In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente.

Art. 17 - L'Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti riunisce tutti coloro ai quali, in ragione dei contributi economici versati ovvero della collaborazione prestata per il conseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la qualifica di Partecipante.
2. All'Assemblea dei Partecipanti partecipano anche i Fondatori Promotori e i Partecipanti Fondatori.
3. L'Assemblea costituisce luogo di confronto e di dibattito sulle strategie della Fondazione per tutti coloro che hanno dimostrato di avere interesse al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
4. L'ammissione nell'Assemblea dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è attestata dall'iscrizione nell'apposito libro predisposto presso la sede amministrativa della Fondazione.
5. I Partecipanti hanno pari diritti e dignità e possono essere tutti eletti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
6. Possono essere ammessi nell'Assemblea dei Partecipanti anche i rappresentanti legali delle persone giuridiche che si trovino nelle condizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo; questi ultimi possono essere sostituiti da propri delegati.

Art. 18 - Funzionamento e compiti dell'Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata almeno una volta l'anno per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte e osservazioni inerenti alle attività e alle iniziative che la Fondazione intende perseguire.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere altresì richiesta da almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero da un decimo dei componenti dell'Assemblea medesima.
4. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per

l'adunanza, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta ricezione della convocazione. Essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

5. Spetta all'Assemblea dei Partecipanti:
 - a. la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione;
 - b. la formulazione di osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. la formulazione di proposte inerenti al perseguimento delle attività e delle finalità istituzionali della Fondazione;
 - d. la formulazione di proposte in ordine alle modifiche dello statuto;
 - e. la formulazione di proposte e pareri in ordine alle modifiche del regolamento di amministrazione;
 - f. la formulazione di proposte in ordine alla gestione complessiva della Fondazione;
 - g. nominare l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.
6. Le proposte e le osservazioni sono trasmesse senza indugio al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni conseguenti.
7. L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
9. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui all'articolo 21 del Codice Civile.

Art. 19 - Direttore Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare il Direttore Generale. Il Direttore Generale è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività ed esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina durata del contratto, funzioni e spettanza economica.
3. Il Direttore Generale della Fondazione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e provvede:
 - a. alla redazione degli atti di amministrazione della Fondazione su indicazione del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione;

- b. alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - c. a dare esecuzione agli incarichi a lui affidati in forma scritta dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. alla gestione e conservazione dell'archivio della Fondazione;
 - e. alla conservazione degli atti di amministrazione della Fondazione;
 - f. alla predisposizione dei documenti necessari alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alla conduzione delle operazioni gestionali della Fondazione;
 - g. a eseguire le operazioni di incasso e le disposizioni di pagamento in accordo con il Consiglio di Amministrazione e le previsioni del Regolamento della Fondazione.
4. Il Direttore Generale risponde del suo operato al Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

- 1. La Fondazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs n. 117/2017.
- 2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
- 3. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della stessa. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
7. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti, che può essere collegiale o monocratico.
8. L'Assemblea può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
9. Il Revisore legale dei Conti della Fondazione è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010.
10. L'Organo di Controllo e il Revisore legale durano in carica 3 (tre) esercizi a decorrere dalla nomina ed il loro incarico scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato. Possono essere riconfermati.
11. Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio di esercizio.
12. Per l'assolvimento del proprio mandato il Revisore ha libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa della Fondazione.

Art. 21 - Volontari

1. La Fondazione potrà avvalersi di volontari singoli o associazioni di volontariato nello svolgimento delle proprie attività; in tal caso gli amministratori saranno tenuti ad iscriverne in un apposito registro, tenuto dalla Direzione della Fondazione, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117 del 2017.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario

è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. La Fondazione può, altresì, stipulare delle convenzioni con Associazioni di Volontariato.

Art. 22 - Scioglimento della Fondazione

1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile o in ogni altro caso previsto dalla legge.
2. Nel caso in cui la Fondazione non fosse più in grado di perseguire le proprie finalità statutarie e non fosse possibile procedere alla trasformazione della stessa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad avviare le procedure di estinzione della Fondazione secondo le modalità previste per le persone giuridiche private senza scopo di lucro.
3. L'accertamento della causa di estinzione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria, con presa d'atto da parte dell'Assemblea dei Partecipanti.
4. In qualsiasi caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione.
5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere di cui al comma precedente sono nulli.
6. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori, agli associati e/o agli amministratori o ad altri componenti degli organi della Fondazione.

Art. 23 - Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni e, in quanto compatibili, del Codice Civile.